


ORDINANZA SINDACALE

Prot. n. 61 del 10/05/2013



DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA NELLE AREE URBANE

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce e valorizza l'espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo di turismo culturale;

che a tal fine sono promossi sul territorio del Comune di Napoli progetti di animazione con artisti di strada;

che sono da considerarsi "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata";

che a fine esemplificativo e non tassativo, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinal, i saltimbanchi, i madonnari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i breackdancer, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti;

che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 6 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dei correlati articoli del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte

che, pertanto, con ordinanze sindacali n. 1241 del 5 ottobre 2011 e n. 540 del 23 maggio 2012 sono state disciplinate, in via sperimentale per due periodi ravvicinati di sei mesi ciascuno, modalità di esercizio delle arti di strada;

che, nelle more del completamento e dell'approvazione di un organico testo regolamentare sulla disciplina degli artisti di strada sul territorio comunale, le attività degli artisti di strada nelle aree urbane sono state disciplinate dall'ordinanza sindacale n. 1281 del 3 dicembre 2012, la cui vigenza è cessata il 30 aprile u.s.;

Considerato che in concomitanza con la stagione primaverile ed estiva, anche in virtù dell'incremento dei flussi turistici e commerciali in città, un maggior numero di artisti di strada affollerà spazi pubblici o aperti al pubblico;

che, nelle more dell'approvazione del citato regolamento, già predisposto dagli uffici competenti, è necessario provvedere a disciplinare il loro esercizio in maniera ordinata e compatibile con l'ambiente, senza ledere gli interessi di terzi.

Visto l'art. 50 T.U.E.L. 267/2000

ORDINA

che, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 ottobre 2013, sia consentito lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi, dei parchi pubblici, secondo la seguente disciplina:

- A) l'attività degli artisti di strada può essere esercitata nei seguenti orari:
 - 1. fino al 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 24.00
 - 2. dal 1 ottobre al 30 ottobre con la seguente articolazione:
 - 2.1. dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 23.00
 - 2.2. il venerdì dalle ore 9.30 alle 23.30
 - 2.3. il sabato e prefestivi dalle ore 9.30 alle 24.00
 - 2.4, la domenica e festivi dalle ore 9.30 alle ore 23.00

Limitatamente ai giorni festivi e alla giornata della domenica, le performance artistiche che comportano emissioni sonore non possono iniziare prima delle ore 10:30.

- B) L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro; per i soli madonnari, il limite di occupazione della superficie esente dal pagamento della COSAP è di metri quadrati sei.
- C) L'attività dell'artista di strada deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l'attività commerciale e senza limitare la libera visione di panorami, o monumenti ed edifici di particolare rilievo storico artistico. L'artista di strada non dovrà arrecare danni a cose o persone.
- D) L'attività dell'artista di strada deve avvenire senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
- E) E' fatto divieto di utilizzare, durante la performance degli artisti di strada, uno o più animali di qualsiasi specie.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli agenti di Polizia Locale.

Luigi de Magistris

- ---- Pag. n° 3

ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n. 655 del 11 0 MAG. 2013

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE